



Regione Lombardia

DECRETO N. 14026

Del 13/11/2017

Identificativo Atto n. 571

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE ISTANZE PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO NAZIONALE DEI TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA ED ALLA VERIFICA ED AL RICONOSCIMENTO DELLA CONFORMITA' DEI CORSI ABILITANTI ALLA PROFESSIONE DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA DI CUI AL D.LGS. 42/2017.

L'atto si compone di ____17____ pagine

di cui ____12__ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ARIA, CLIMA E PAESAGGIO

VISTO il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n.42 ed in particolare le disposizioni di cui al capo VI del decreto medesimo riguardanti il tecnico competente in acustica emanate in attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera f) della legge 30 ottobre 2014, n. 161;

VISTI in particolare del suddetto decreto:

- l'articolo 22, comma 3, che stabilisce che l'idoneità dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo è verificata dalla Regione
- l'allegato 1, punto 3. Compiti della regione, che prevede che la Regione di residenza di colui che presenta istanza ai sensi del punto 1 del medesimo allegato verifichi il possesso dei requisiti di cui all'articolo 22, da parte di chi presenta istanza, nonché la conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica allo schema di cui all'allegato 2, parte B, previo parere del tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui all'articolo 23 del decreto medesimo;
- l'allegato 2, parte B, punto 1 che stabilisce che i corsi in acustica per tecnici competenti sono tenuti da università, enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali, nonché dai soggetti idonei alla formazione ai sensi dell'allegato 1, punto 3, al decreto che possano documentare la presenza di docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata esperienza nel settore;
- l'allegato 2, parte B, punto 2 che stabilisce che i corsi di cui al punto precedente si concludono con un esame, ai fini del risultato di un'attestazione finale di profitto, tenuto da una commissione composta, tra gli altri, da due membri esperti scelti tra i docenti del corso;
- l'allegato 2, parte B, punto 5, che prevede che i corsi, ai fini della validità per il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica, debbano soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) avere durata non inferiore a 180 ore delle quali almeno 60 di esercitazioni pratiche
 - b) avere contenuti minimi corrispondenti a quelli indicati dal punto 6,



Regione Lombardia

dell'allegato 2, parte B del decreto legislativo 42/2017

- c) essere riconosciuti dalla Regione nel territorio delle quale sono organizzati

CONSIDERATO pertanto che, dalla lettura delle disposizioni suddette si evince la competenza regionale per le due seguenti fattispecie:

- verifica, limitatamente all'ambito del singolo procedimento amministrativo avviato dalla istanza di chi risiede in Regione Lombardia per l'inserimento nell'elenco nazionale di cui all'articolo 21, comma 1, del d.lgs. 42/2017 e per le determinazioni conclusive del procedimento medesimo, della conformità del corso, per quanto dichiarato da colui che presenta istanza per l'inserimento nell'elenco nazionale di cui sopra;
- riconoscimento, a seguito di istanza presentata dal soggetto erogatore del corso organizzato sul territorio di Regione Lombardia, del corso come conforme a quanto previsto dal d.lgs. 42/2017 e valido per il riconoscimento della qualifica di tecnico competente;

DATO ATTO che le due suddette fattispecie danno luogo a due distinti ed indipendenti procedimenti amministrativi ed in particolare che l'accoglimento della istanza della prima fattispecie non possa essere fatto valere in nessun caso come provvedimento di riconoscimento in via generale del corso che fosse stato dichiarato nell'ambito delle istanza suddetta;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare i due procedimenti amministrativi in particolare per quanto riguarda modalità di presentazione delle istanze, contenuto informativo necessario per l'istruttoria procedimentale e le determinazioni finali, durata del procedimento;

RICHIAMATO il Risultato Atteso del PRS 276 Ter.9.8 - Prevenzione e riduzione dell'inquinamento da agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni);

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché la d.g.r. 31 maggio 2016, n. X/5227 "VII Provvedimento Organizzativo 2016", con la quale è stata affidata all'Ing. Gian



Regione Lombardia

Luca Gurrieri la direzione dell'Unità Organizzativa Aria, Clima e Paesaggio ed attribuite le relative competenze, in particolare relativamente all'acustica;

DECRETA

1) di approvare l'allegato 1, parte integrante, "Modulo per la dichiarazione del titolo di studio e dei corsi ed insegnamenti frequentati con profitto da parte di chi presenti istanza per l'inserimento nell'elenco dei tecnici competenti in acustica di cui all'articolo 21, comma 1, del d.lgs. 42/2017"

2) di approvare l'allegato 2, parte integrante, relativo a "Modulo per la presentazione da parte dei soggetti erogatori di corsi di istanza per il riconoscimento della conformità e validità dei corsi ai fini del riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ai sensi del d.lgs. 42/2017"

3) di approvare l'allegato 3, parte integrante, riportante la "Definizione delle modalità per la dichiarazione delle informazioni relative ai corsi ed agli insegnamenti di acustica per tecnici competenti di cui al d.lgs. 42/2017"

4) di stabilire che il procedimento avviato da chi presenti istanza per l'inserimento nell'elenco dei tecnici competenti in acustica di cui all'articolo 21, comma 1, del d.lgs. 42/2017 abbia un termine di 90 giorni, sospendibile per un massimo di 30 giorni in caso di richiesta di integrazioni, e che il procedimento si concluda con decreto del competente dirigente che stabilisca in alternativa:

- a. l'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica di cui all'articolo 21, comma 1, del d.lgs. 42/2017
- b. il diniego dell'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica di cui all'articolo 21, comma 1, del d.lgs. 42/2017

5) di stabilire che il procedimento avviato da chi presenti istanza per il riconoscimento in via generale della conformità e validità dei corsi ai fini del riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ai sensi del d.lgs. 42/2017 abbia un termine di 90 giorni, sospendibile per un massimo di 30 giorni in caso di richiesta di integrazioni, e che il procedimento si concluda con decreto del competente dirigente che stabilisca in alternativa:



Regione Lombardia

- a. riconoscimento della conformità e validità del corso ai fini del riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ai sensi del d.lgs. 42/2017
- b. diniego del riconoscimento della conformità e validità del corso ai fini del riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ai sensi del d.lgs. 42/2017

6) di stabilire che il presente decreto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia

IL DIRIGENTE

GIAN LUCA GURRIERI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge